



COMUNE DI SENIS
Provincia di Oristano

***Regolamento Comunale
per la celebrazione dei
Matrimoni Civili e la Costituzione
delle Unioni Civili tra
persone dello stesso sesso***



INDICE

Art. 1 Oggetto e finalità del Regolamento

Art. 2 Funzioni

Art. 3 Matrimonio su delega

Art. 4 Richiesta della celebrazione

Art. 5 Luogo della celebrazione

Art. 6 Allestimento della sala

Art. 7 Prescrizione per l'utilizzo

Art. 8 Matrimonio con l'ausilio di un interprete

Art. 9 Giornate ed orario della celebrazione

Art. 10 Costo del servizio

Art. 11 Destinazione delle risorse

Art. 12 Organizzazione del servizio

Art. 13 Disposizioni finali

Art. 14 Entrata in vigore

Art. 1 – Oggetto e finalità del Regolamento

Il presente regolamento disciplina le modalità di organizzazione del servizio comunale incaricato delle attività connesse alla celebrazione dei matrimoni civili e alla costituzione delle unioni civili sul territorio del Comune, nel rispetto della normativa vigente ed in conformità di quanto previsto dagli art. dal 106 al 116 del Codice Civile, del nuovo ordinamento dello stato civile approvato con DPR N. 396/2000 e dalla legge 20 maggio 2016 n. 76.

I matrimoni civili e la costituzione delle unioni civili sono attività istituzionali garantite ai cittadini così come previsto dal Codice civile e dal vigente Regolamento di Stato Civile.

Art. 2 – Funzioni

La celebrazione dei matrimoni civili e la costituzione delle unioni civili rientrano nelle competenze del Sindaco in qualità di Ufficiale di Governo.

Il Sindaco può delegare le funzioni di Ufficiale di Stato Civile al Vice Sindaco, agli Assessori, ai Consiglieri Comunali, al Segretario, ai dipendenti a tempo indeterminato e ai cittadini italiani che abbiano i requisiti per l'elezione a Consigliere Comunale, come previsto dall'art. 1, comma 3, del D.P.R. 396/2000.

Qualora i cittadini interessati intendano far celebrare il loro matrimonio ovvero far costituire l'unione civile a cittadino/a italiano/a, gli stessi dovranno presentare domanda su apposita modulistica fornita dall'Ufficio di Stato Civile, indirizzata al Sindaco, con anticipo di almeno 30 giorni.

Il possesso dei requisiti di cui al punto precedente dovrà essere dichiarato dalla persona celebrante mediante sottoscrizione di una dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà resa ai sensi dell'art. 47 del D.P.R. 445/2000.

Una volta ricevuta la documentazione di cui ai precedenti commi, il Sindaco, effettuate le necessarie verifiche, dispone di delegare le funzioni di Stato Civile, per la celebrazione dell'evento specifico, alla persona richiesta, la quale dovrà sottoscrivere per accettazione.

L'Ufficiale di Stato Civile, nel celebrare il matrimonio e nel costituire l'unione civile, deve indossare la fascia tricolore come previsto dall'art. 70 del D.P.R. 03/11/2000, n. 396.

E' fatto divieto all'Ufficiale di Stato Civile ostentare, sotto qualsiasi forma, simboli politici e/o religiosi.

Art.3 – Matrimonio su delega

Nel caso il matrimonio o la costituzione dell'unione civile avvenga per delega di altro comune, le parti dovranno inoltrare preventiva richiesta di disponibilità alla celebrazione, indicando la data e l'ora scelta, all'Ufficio di Stato Civile con anticipo di almeno 30 giorni.

Il matrimonio /unione civile potranno avere luogo nel rispetto dei vincoli stabiliti dal presente regolamento.

Per il matrimonio/costituzione dell'unione civile per delega di altro comune le parti dovranno produrre un anticipo di almeno 15 giorni dalla data di celebrazione/costituzione, i documenti richiesti dall'Ufficio di Stato Civile.

Art. 4 - Richiesta della celebrazione

La richiesta di celebrazione del matrimonio e della costituzione dell'unione civile vanno concordate con l'ufficio del Sindaco al quale andrà presentata una comunicazione scritta rilasciata dall'Ufficio di Stato Civile che attesterà la regolarità degli atti preliminari, previsti dall'art. 50 e segg. Del D.P.R. 396 del 03.11.2000 e dell'art. 1 del D.P.C.M. 23.07.2016 n. 144.

Qualora questi non fossero compiuti nei termini e nei modi stabiliti dalla legge, non si potrà procedere alla celebrazione/costituzione e la prenotazione del matrimonio e dell'unione civile si considererà come non avvenuta.

Successivamente si procederà alla compilazione di un'apposita domanda, come da allegato "A", sottoscritta da entrambe le parti che dovrà contenere le loro generalità, il luogo prescelto, la data, l'ora e la certificazione attestante l'avvenuto pagamento, ove previsto, delle relative spese.

La domanda dovrà essere presentata all'ufficio di segreteria del Sindaco, il quale una volta espresso il parere invierà copia all'ufficio di stato civile

Art. 5 – Luogo della celebrazione

Il matrimonio civile e l'unione civile possono aver luogo pubblicamente, alla presenza di due testimoni maggiorenni, muniti di idoneo documento d'identità in corso di validità, su domanda degli interessati, nelle strutture acquisite al patrimonio comunale che per questa occasione assumono la denominazione di **-CASA BARONALE "SALA CONVEGNI" .**

Art. 6 – Allestimento della sala

Alle parti è consentito di arricchire con arredamenti e addobbi (a propria cura e spese) il luogo prescelto per la celebrazione/costituzione previo accordo scritto con l'ufficio comunale

Al termine della cerimonia è obbligo delle parti provvedere tempestivamente a far risistemare la sala così come concessa, rimuovendo quanto sia stato collocato per l'occasione.

Posso essere autorizzati anche dei brevi brindisi di auguri, all'interno o all'esterno delle sale entro e non oltre l'orario stabilito per la celebrazione del matrimonio/costituzione dell'unione civile.

Art. 7 – Prescrizione per l'utilizzo

E' vietato il lancio di riso, confetti o altro materiale all'interno della sala utilizzata per la cerimonia.

Nel caso si verificano danneggiamenti alle strutture concesse per la celebrazione del matrimonio/costituzione dell'unione civile, l'ammontare degli stessi, salvo identificazione del diretto responsabile, sarà addebitato al soggetto.

A garanzia di quanto sopra stabilito le parti dovranno sottoscrivere una liberatoria in favore del Comune di Assolo con cui sollevano l'Amministrazione Comunale da ogni responsabilità e si accollano direttamente le spese causate per danni subiti dagli arredi e strutture di proprietà dell'Ente.

Art. 8 – Matrimonio con l'ausilio di un interprete

Nel caso i richiedenti, i testimoni o solo uno di essi siano cittadini stranieri, devono dimostrare all'Ufficiale di Stato Civile, prima della celebrazione del matrimonio o della costituzione dell'unione civile, di comprendere la lingua italiana. Qualora dimostrassero di non intendere la lingua italiana, dovranno avvalersi di un interprete così come previsto dall'art. 13 e 66 del D.P.R. 396/2000, al reperimento del quale dovranno provvedere gli sposi stessi. L'interprete individuato dovrà presentarsi all'Ufficiale di Stato Civile almeno 7 (sette) giorni prima della celebrazione del matrimonio/costituzione dell'unione civile, munito di un documento in corso di validità, per comunicare la propria disponibilità ad assumere l'incarico.

Art. 9 – Giornate ed orario della celebrazione

I matrimoni civili/le unioni civili possono aver luogo in giorni e orari concordati con l'Ufficio di Stato Civile. Non si possono tassativamente celebrare matrimoni/costituire unioni durante le seguenti festività, ricorrenze civili e religiose:

- Il 1° e 6 Gennaio
- La domenica di Pasqua e Lunedì dell'angelo
- Il 25 Aprile
- Il 1° Maggio
- Il 2 Giugno
- Festa del Patrono San Giovanni Battista e Festa dei SS.Cosma e Damiano.
- Il 15 Agosto
- Il 1° Novembre
- L'8, 24, 25, 26 e 31 dicembre

Art. 10 – Costo del Servizio

Le tariffe per l'uso dei locali adibiti a casa comunale per la celebrazione dei matrimoni civili/costituzione delle unioni civili sono determinate annualmente con apposita deliberazione della Giunta Comunale.

Qualora i servizi richiesti non venissero prestati, in tutto o in parte, per causa imputabile al Comune, si provvederà alla restituzione totale o parziale delle somme corrisposte, in relazione ai servizi non prestati.

Nessun rimborso competerà qualora la mancata prestazione dei servizi richiesti sia ascrivibile alle parti richiedenti.

Art. 11 – Destinazione delle risorse

Le entrate derivanti dall'applicazione delle tariffe di cui al presente regolamento potranno confluire come previsto dal vigente CCNL e dal contratto integrativo decentrato, sul fondo incentivante per la retribuzione del personale secondo le indicazioni della Giunta Comunale.

Art. 12 – Organizzazione del Servizio

L'Ufficio competente all'organizzazione della celebrazione dei matrimoni civili/costituzione delle unioni civili è l'Ufficio del Sindaco d'intesa con l'Ufficio di Stato Civile.

L'istanza relativa al giorno stabilito, di cui al precedente art. 4, dovrà essere inoltrata al sindaco, previo accordo con il Responsabile dell'Ufficio di Stato Civile, con allegata la ricevuta dell'avvenuto pagamento.

Non si accetteranno istanze prive della ricevuta di avvenuto pagamento.

Potranno essere celebrati/costituite massimo n. 1 matrimonio civile/unione civile al giorno.

Al fine di evitare inutili contestazioni o sollecitazioni la precedenza delle prenotazioni seguirà l'ordine cronologico del protocollo di arrivo.

La visita delle sale e dei luoghi potrà essere effettuata da parte dei richiedenti previo appuntamento al fine di evitare eventuali coincidenze con altre attività già programmate.

Art. 13 – Disposizioni Finali

Per tutto quanto non previsto dal presente regolamento si rimanda alla normativa vigente in materia e più precisamente:

- Codice Civile
- D.P.R. 3 novembre 2000, n. 396, modificato dal D. Lgs. N. 5 del 19/1/2017 recante "Regolamento per la revisione e la semplificazione dell'ordinamento dello stato civile"
- D.Lgs 18 agosto 2000, n. 267, recante "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali";
- Legge 20/05/2016 n. 76;
- D.p.c.m. 23/07/2016 N. 144;
- Il D.Lgs 30/03/2001 n. 165, recante "norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche";
- I vigenti contratti collettivi nazionali di lavoro per il comparto regioni-autonomie locali;

Art. 14 – Entrata in vigore

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla data di esecutività della deliberazione del Consiglio Comunale.